CAMERA DEI DEPUTATI N. 4676-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE **ISGRO'**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 dicembre 1967 (*Stampato n. 2600*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 dicembre 1967

—

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1968

Presentata alla Presidenza il 20 dicembre 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una stagione parlamentare eccezionalmente intensa ed impegnata quale quella conosciuta dalla Camera e dal Senato sullo scorcio di questa legislatura vede il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1968 ed il connesso rendiconto generale per il 1966 giungere dal Senato alla Camera solo alla vigilia delle ferie natalizie. Ciò ha costretto il Governo a richiedere autorizzazione all'esercizio provvisorio per tutto il prossimo mese di gennaio, mentre il Senato ha ritenuto utile di prorogare tale autorizzazione a tutto il prossimo febbraio.

A parte le speciali contingenze occorse quest'anno nei lavori delle Camere, non risulta eccezionale e forse nemmeno patologico il ricorso all'esercizio provvisorio, come l'esperienza storica non solo del nostro paese ma di pressoché tutti gli altri maggiori a regime parlamentare sta a dimostrarci.

Fermo restando l'auspicio che in avvenire maggiore tempestività e sollecitudine possa

realizzarsi nell'esame e approvazione del bilancio, non si può non ricordare l'altra esigenza da più parti avanzata di iniziare tale esame non prima che risultino disponibili tutti i documenti previsionali e programmatici; e questi, per essere significativi ed adeguatamente attendibili, non possano essere presentati dal Governo con troppo anticipo rispetto all'inizio del nuovo anno di riferimento e quindi rispetto alla scadenza dell'anno finanziario in corso.

Per l'avvenire, pertanto, quel che è da auspicare è una concentrazione dei lavori parlamentari nei mesi di ottobre, novembre e dicembre sul bilancio, rendiconto e documentazione di aggiornamento del programma, disponendosi a tal fine una pausa per ogni altra attività di produzione legislativa. Ciò tanto più potrebbe risultare necessario se il momento del bilancio vorrà essere per il Parlamento anche il momento di acquisizione e conoscenza di tutta la documentazione che la Corte dei conti trasmette al Parlamento sulle risultanze del controllo effettuato sugli enti e sulle gestioni pubbliche distinte dal bilancio dello Stato.

Queste naturalmente possono essere indicazioni e propositi per la prossima legislatura, che dovrà essere la prima delle legislature repubblicane da organizzare e da spendere in aderenza con le esigenze e le armonie ormai richieste dal sistema della programmazione al quale già in questa legislatura ci siamo avviati.

Sulla base delle suesposte considerazioni, il relatore raccomanda all'Assemblea di autorizzare il richiesto esercizio provvisorio.

ISGRÒ, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 29 febbraio 1968, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1968, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1967.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1968.	*Identico.*